Certificazione contratti: impugnazione e tentativo obbligatorio di conciliazione

Roberto Scaramella Avvocato di Milano

In tema di impugnazione del contratto certificato da parte delle medesime parti contrattuali, il Tribunale di Milano si è espresso rispetto al mancato esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'ente certificatore

Tribunale di Milano, sez. lav., 10 maggio 2013, n. 1874

Giud. Moglia

Certificazione contratti di appalto e di lavoro ex artt. 79 e 80, D.Lgs. 276/2003 - Enti bilaterali - Opponibilità ai terzi - Mancato rispetto procedura di impugnazione - Improcedibilità del ricorso

In caso di certificazione dei contratti a norma degli artt. 72-80, D.Lgs. 276/2003, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 21, legge n. 183/2010, è inammissibile il ricorso, se il ricorrente non si sia rivolto preventivamente alla commissione di certificazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Certificazione

e procedura di impugnazione

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 276/2003 artt. da 72 ad 80 ha previsto la possibilità di certificare i contratti di lavoro o di appalto in modo che non possano sorgere contestazioni in merito alla natura del rapporto instaurato, rendendo opponibile l'avvenuta certificazione nei confronti di tutti i terzi. La norma, ovviamente, prevede la possibilità dei terzi di impugnare la predetta certificazione in sede giudiziale. La procedura di impugnazione prevede, però, che, in caso di impugnazione del contratto certificato, vi sia l'obbligo di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione avanti all'ente certificatore e solo successivamente si possa procedere giudizialmente, chiedendo l'accertamento della non rispondenza tra il contratto certificato e l'effettivo rapporto instaurato. Restando, però, il contratto certificato opponibile alle parti ed ai terzi sino alla pronuncia del giudice, la predetta certificazione dovrebbe altresì comportare l'applicazione dell'onere della prova in

capo al soggetto che intenda contestare la natura del contratto certificato.

Tra gli enti certificatori, vi sono Fondazioni universitarie, Direzioni provinciali del lavoro, Ordini dei Consulenti del Lavoro, enti bilateriali. Mentre per i primi tre la normativa prevede delle specifiche procedure di costituzione, funzionamento e certificazione, per gli enti bilaterali la norma dispone esclusivamente dei principi di funzionamento lasciando notevole libertà alle parti sociali circa il potere di autoregolamentare la procedura di funzionamento della commissione di certificazione dei contratti. La procedura di certificazione, se pur ancora poco utilizzata, ha dimostrato, almeno per quanto posto a vaglio della Magistratura Ambrosiana, una buona efficacia ed un effettivo risultato deflattivo del contenzioso sia nei confronti delle azioni esperite dagli enti previdenziali che nei confronti delle azioni esperite dalle medesime parti firmatarie dei contratto certificato.

Rispetto all'efficacia della certificazione dinanzi ai procedimenti ispettivi sia da parte della Dtl che degli enti previdenziali, si ricorda anche il contenuto della direttiva del Ministero del lavoro del 18.9.2008 nonché della circolare Inps n. 71 dell'1.6.2005 che limitano fortemente l'attività ispettiva nei casi di contratti certificati, impedendo agli enti l'irrogazione di sanzioni prima dell'espletamento della procedura di impugnazione della certificazione. Si ricorda altresì la sentenza del Tribunale di Milano 22.6.2009, n. 2647 che già in precedenza aveva confermato la validità e l'efficacia delle certificazioni del contratto, effettuate dagli enti bilateriali dotati di proprio statuto ed autoregolamentazione, nei confronti degli enti previdenziali.

Gli indirizzi del Tribunale di Milano

Rispetto, invece, all'impugnazione del contratto certificato da parte delle medesime parti contrattuali, il Tribunale di Milano ha avuto modo di esprimersi con tre distinti provvedimenti, rispetto al mancato esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'ente certificatore, unico caso in cui le modifiche introdotte dal Collegato lavoro, legge n. 183/2010, hanno mantenuto l'obbligatorietà di un tentativo di conciliazione.



Secondo un primo orientamento (Dott.ssa Colosimo, ordinanza del 18.5.2012, causa n. 3365/2012) il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dovrebbe comportare esclusivamente la sospensione del giudizio per i 60 giorni necessari per l'esperimento della procedura avanti alla commissione di certificazione, ma non dovrebbe comportare una dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'azione. In particolare, detta scelta dovrebbe derivare da un'interpretazione rivolta a ritenere il tentativo di conciliazione previsto in caso di certificazione del contratto equiparabile al tentativo obbligatorio di conciliazione disposto dall'art. 410 c.p.c., abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31, legge n. 183/2010.

Tale scelta deriva da un'interpretazione in senso estensivo dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 276/2003, il quale, rinviando all'art. 410 c.p.c., a parere del giudice ha voluto attrarre a sé tutte le disposizioni originarie così come scritte al momento in cui è avve-

nuto il rinvio e ritenute parte integrante della norma (tra queste, ha quindi compreso anche l'art. 412-bis c.p.c., non ancora abrogato al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, ma abrogato solo successivamente, con l'entrata in vigore della legge n. 183/2010). In verità ad avviso di chi scrive esiste una notevole differenza tra il tentativo di conciliazione previsto dalla formulazio-

ne dell'art. 410 c.p.c. ante riforma ex lege n. 183/2010 ed il tentativo di conciliazione avanti alla commissione di certificazione. Anzitutto, l'art. 410 c.p.c. prevedeva espressamente che il tentativo di conciliazione doveva ritenersi esperito decorsi 60 giorni dalla richiesta di convocazione avanti alla Direzione territoriale del lavoro. Tale previsione è invece assente in riferimento al tentativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 276/03 che viene semplicemente qualificato come obbligatorio. Peraltro, una volta introdotto il procedimento di concilia-

zione avanti all'ente certificatore, questo deve seguire l'iter procedimentale previsto dallo statuto dell'ente stesso, il quale è dotato di una propria autonomia regolamentare. La procedura di conciliazione può quindi avere tempi e modalità completamente diverse rispetto a quelle dettate dalla norma abrogata. In secondo luogo, dalla riforma nel suo complesso risulta evidente che il legislatore ha inteso rafforzare il potere deflattivo della certificazione, assegnando alla regolamentazione contrattuale individuata con detto procedimento, una notevole stabilità e prevedendo come necessario, quindi, l'effettivo passaggio avanti alla commissione di certificazione prima di adire l'autorità giudiziaria.

Ed in effetti le predette valutazioni sembrano essere state sposate da un secondo orientamento (sentenza n. 713 del 21.2.2013 Dott.ssa Cuomo) che ha invece dichiarato, per un caso affine, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la commissione di

certificazione. Il giudice, infatti, prendendo in considerazione la lettera della disposizione dell'art. 31, comma 16, legge n. 183/2010, ha disposto che il mancato esperimento, da parte del ricorrente, del tentativo di conciliazione obbligatorio per i contratti certificati, comportasse inevitabilmente l'improcedibilità del ricorso presentato, ritenen-

do necessario, prima di consentire il ricorso all'autorità giudiziaria, il completamento dell'iter giuridico-amministrativo necessario per l'impugnazione del procedimento di certificazione. Dello stesso avviso sempre il Tribunale di Milano con sentenza n. 1874 del 10 maggio 2013 che, sulla scia di tale secondo orientamento, ha dichiarato anch'esso l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di conciliazione presso la commissione di certificazione competente, confermando l'interpretazione su descritta.

Il ricorso è improcedibile in mancanza del tentativo di conciliazione



L'informazione "mobile" del Gruppo 24 ORE per i professionisti del lavoro

www.frizzeramobilelavoro.ilsole24ore.com